



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 del 27-04-2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023 (CODICE DUP 5.1.1.)

In continuazione di seduta, alla presenza dei consiglieri:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
ROMITI GABRIELE	Presente	GUIDOTTI ANTONIO	Presente
MAZZANTI MARCO	Presente	GORI IRENE	Presente
GIACOMELLI GABRIELE	Presente	CANIGIANI ENNIO	Presente
LEPORATTI VITTORIO	Presente	SANTINI PATRIZIO	Presente
COPPOLA TOMMASO	Presente	NIGI STEFANO	Presente
LEKA BRUNO	Presente	NOCI GIANCARLO	Presente
MALENTACCHI GIOVANNI	Presente		
FABBRI ELENA	Presente		
MARINI VALENTINA	Presente		
SANTORO LAURA	Presente		
MICHELOZZI MARINO	Presente		

Alla presenza degli Assessori:

Cognome e Nome	Presente/Assente
MEARELLI PATRIZIO	Presente
SCARNATO TOMMASO	Presente
TURETTI ANNAMARIA	Presente
MICHELACCI MARIAVITTORIA	Presente
NICCOLAI SIMONE	Assente

Punto 3 all'ordine del giorno

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, considerato che la proposta è passata al vaglio dell'apposita commissione regolamentare in data 20.01.2023 invita il relatore, l'assessore Scarnato, ad illustrarne il contenuto.

Il Presidente si allontana temporaneamente. Assume la presidenza il Vice Presidente.

TERMINATA la relazione il Presidente apre la discussione.

Intervengono i consiglieri Gori – rientra il Presidente – Marini, Noci, Michelozzi.

Replica il Sindaco.

Nessun intervenendo il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale e chiede l'espressione delle dichiarazioni di voto:

Fratelli d'Italia, Gori: Contrario

Partito Democratico, Giacomelli: Favorevole.

Siamo Quarrata, Guidotti: Favorevole.

Riformisti per Romiti, Michelozzi: Favorevole.

Nessuno altro esplicitando dichiarazioni di voto, il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

VISTO l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze:

Voti favorevoli: 12 (Mazzanti, Romiti, Giacomelli, Leporatti, Coppola, Leka, Malentacchi, Fabbri, Marini, Santoro, Guidotti, Michelozzi).

Voti contrari: 5 (Nigi, Noci, Gori, Canigiani, Santini).

Voti astenuti: 0

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

DI DICHIARARE, con separata, unanime e conforme votazione, resa nelle forme di legge l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la motivazione di cui alla proposta stessa.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Presidente del Consiglio Comunale

MARCO MAZZANTI

Il Segretario Comunale

LUIGI GUERRERA

L'Assessore alle Risorse economiche e finanziarie **propone** al Consiglio comunale l'approvazione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato il seguente quadro normativo:

- il vigente comma 27 dell'articolo 14 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale: *"sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:[...] f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi"*;
- l'articolo 149 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;
- l'articolo 42, comma 2, del TUEL, il quale dispone: *"Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*;
- l'articolo 52, comma 1, del Decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 che, in particolare, dispone: *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;

Considerato, in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali:

- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"...A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;
- con l'articolo 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'annofinanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, è stato disposto che, *"in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, ... il differimento del ... termine di previsione per il 2023 ... al 30 aprile 2023"*, precedentemente fissato al 31 marzo 2023 in forza del decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022;
- l'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 che, integrando l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;

Considerato, in materia di disciplina della tassa sui rifiuti:

- l'articolo 1, commi da 641 a 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia

di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della L. 147/2013 i quali prevedono che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo in oggetto;

- l'articolo 1, comma 683, della citata L. 147/2013 che dispone: "*Il consiglio comunale deve approvare, ... le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*";

- che nell'ambito di riferimento del Comune di Quarrata è istituita, ai sensi della Legge della Regione Toscana n. 69/2011, l'Autorità ATO Toscana Centro, che opera in qualità di Ente territorialmente competente in materia di gestione dei rifiuti, a cui è attribuita, fra le altre, la competenza ad approvare i piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

- il Regolamento comunale per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con particolare riferimento alla componente TARI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 30/2014, da ultimo modificato con propria deliberazione n. 79 del 27/12/2022;

Considerato, altresì, che:

- l'art. 1, comma 691 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tassa sui rifiuti (TARI) ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- ALIA Servizi Ambientali S.p.A. (ridenominazione di Quadrifoglio Spa in cui sono state incorporate nel 2017 le società Publiambiente SpA, ASM Prato SpA e CIS Srl) è il concessionario affidatario del servizio del ciclo integrato dei rifiuti per ATO Toscana Centro ed effettua le attività di back office di gestione tariffe e rapporto con gli utenti per conto del Comune di Quarrata, in ragione del servizio accessorio n. 18 (CARC) al Contratto generale di servizio sottoscritto con ATO Toscana Centro in data 31/08/2017;

- ALIA S.A. S.p.A. è subentrata, dal 1° gennaio 2017, in esecuzione della citata fusione, a CIS S.r.l., soggetto legittimato alla gestione del servizio CARC per conto del Comune di Quarrata per le precedenti forme di prelievo della tassa sui rifiuti (TIA-1, TARES/TARI);

Preso atto, in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- del combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata L. n. 147/2013 e del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, contenenti, rispettivamente, la disciplina della determinazione delle tariffe TARI e del piano economico finanziario e il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

- dell'articolo 1, comma 527 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono state attribuite alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione ed controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;

- delle seguenti deliberazioni e determinazioni emanate da ARERA:

a. Delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto: "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*";

b. Delibera n. 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020, avente ad oggetto: "*Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021*";

c. Delibera n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, avente ad oggetto "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";

d. Determinazione n. 02/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 avente ad oggetto "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del Servizio integrato dei Rifiuti approvata con Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*", con cui sono stati forniti chiarimenti applicativi anche in merito alle poste che devono essere detratte dal totale dei costi del piano economico finanziario, fra cui:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge n. 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, dovendosi intendere per tali soltanto quelle relative alle omesse denunce di competenza dell'anno (n-2) rispetto all'anno (n) di approvazione delle tariffe;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Considerato, in merito al Piano economico finanziario (PEF) del periodo 2022/2025, che:

- ATO Toscana Centro ha approvato, con giusta deliberazione assembleare del 23 maggio 2022, il PEF 2022-2025 relativamente al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani di ambito;

- con propria Deliberazione n. 35 del 31 maggio 2022, il Consiglio comunale ha preso atto del citato PEF 2022/2025 di ATO, contenente, fra gli altri, anche il costo del servizio per l'annualità 2023 (Allegato 1);

Preso atto che il PEF TARI 2022/2025 è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'articolo 8 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, per cui il primo anno di aggiornamento sarà l'annualità 2024;

Considerato che, con riferimento alla struttura tariffaria dei rifiuti,:

- le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, o dall'Ente territorialmente competente EGATO laddove operativo, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio secondo il principio di cui all'art. 1, comma 654, L. 147/2013;

- il Piano economico finanziario (PEF) individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze;

- per l'individuazione della ripartizione del prelievo tariffario tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in assenza sul territorio comunale di una modalità di conferimento dei rifiuti che consenta una misurazione puntuale dell'apporto delle utenze non domestiche separatamente da quello delle utenze domestiche e di una analisi merceologica dei rifiuti conferiti distinta per macrocategoria di utenza, occorre tener conto: a) della numerosità delle utenze ripartita fra le due macro-categorie domestiche e non domestiche; b) della modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade sul territorio comunale; c) della superficie tassabile ai fini TARI delle diverse utenze; d) della produzione potenziale di rifiuti stimata applicando i coefficienti presuntivi Ka, Kb, Kc e Kd, di cui alle tabelle 1a, 2, 3a e 4a dell'Allegato 1 al d.P.R. 158 del 1999;

- nella determinazione delle tariffe, deve essere garantito il rispetto del principio di cui al combinato disposto dell'articolo 7, comma 1 del d.P.R. 158/1999 e del comma 658 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, per cui deve essere prevista un'agevolazione tariffaria della parte variabile per le utenze domestiche, collettivamente o singolarmente, per la raccolta differenziata;

Preso atto:

- della struttura binomia della tariffa sui rifiuti (quota fissa - TF -, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e quota variabile - TV -, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti) e della suddivisione in due macro-categorie tariffarie (utenze domestiche - UD - ed utenze non domestiche - UND -), per cui, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, occorre procedere alla suddivisione del costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;

- che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al piano finanziario ed all'applicazione del tributo sui rifiuti, tenuto conto delle riduzioni previste dal regolamento comunale;

Considerato:

- che il costo complessivo a carico del Comune di Quarrata per il servizio integrato dei rifiuti urbani risultante dal PEF 2022/2025, con riferimento all'annualità 2023, ammonta ad euro 5.827.762,00;

- che dal totale dei costi del PEF, ai fini del calcolo delle tariffe ai sensi dell'articolo 1 comma 1.4. della Determinazione ARERA n. 2/2020, devono essere detratti il contributo MIUR per le

istituzioni scolastiche statali ex art. 33- bis del decreto-legge n. 248 del 2007, le entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione (extra gettito) e le entrate da procedure sanzionatorie;

Preso atto che per l'annualità 2023 è possibile detrarre il contributo MIUR per complessivi euro 17.582,00 di cui euro 4.798,00 , per la parte fissa della tariffa, ed euro 12.784,00 , per la parte variabile;

Tenuto conto, pertanto, che al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 il costo del PEF TARI per l'annualità 2023 che deve essere coperto con l'entrata tariffaria è pari ad euro 5.810.180,00 di cui: per euro 3.994.666,00, imputabile alle componenti di costo variabile - TV - (pari al 68,75% del totale) e per euro 1.815.514,00 imputabile alle componenti di costo fisso - TF - (pari al 31,25% del totale);

Dato atto che l'attuale modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade sul territorio comunale è omnicomprensiva per le utenze domestiche e non domestiche, per cui non risultano attivati sistemi di raccolta diversificati fra le due macrocategorie di utenze;

Ritenuto, per quanto concerne i coefficienti K (Ka, Kb, Kc e Kd) di cui al d.P.R. 158/99, non risultando intervenuti elementi, fatti e modifiche del servizio tali da incidere sui valori applicati per l'anno precedente, di adottare e confermare per l'anno 2023 i coefficienti K relativi alle singole categorie di utenza già applicati per l'annualità 2022, come da tabelle di cui agli allegati **2** e **3** del presente provvedimento, di cui che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre di adottare, per l'anno 2023, in assenza di un sistema puntuale di pesatura dei conferimenti dei rifiuti urbani e alla luce della applicazione del nuovo quadro normativo in materia ambientale caratterizzato dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 (in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852) al D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente), una percentuale di ripartizione del carico tariffario per la copertura integrale dei costi per il 62% a carico delle Utenze Domestiche (UD) e per il 38% a carico delle Utenze Non Domestiche (UND);

Preso atto:

- dell'elaborazione del gettito potenziale massimo determinabile con le odierne tariffe TARI per l'anno 2023 effettuata con i software in dotazione al Gestore del servizio ALIA Servizio Ambientali Spa e trasmesso agli uffici in data 02/03/2023;

- che la suddetta elaborazione risulta essere stata effettuata sulla base dei dati e delle informazioni risultanti dalla banca dati del Gestore al 1° gennaio 2023;

- che il gettito previsto è stato calcolato applicando le odierne tariffe alle superfici tassabili e a gli elementi rilevanti per il calcolo di ciascuna categoria di utenza a tale data;

- che nella determinazione del gettito è stato tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste per legge e dal vigente Regolamento TARI comunali fra cui quella a favore delle utenze domestiche (UD) che praticano la raccolta differenziata, anche mediante conferimenti diretti presso i centri di raccolta;

Visto lo schema delle tariffe TARI per l'anno 2023, distinte per Utenze Domestiche e Non Domestiche, elaborato sulla base dei dati del PEF 2022-2025, annualità 2023, come da Allegati **4** e **5** della presente deliberazione di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ricordato che, in materia di TARI, l'articolo 1, comma 666 della legge n. 147 del 2013 ha confermato l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e che sulle tariffe così determinate sarà applicato il tributo provinciale di cui sopra nella misura del 5% stabilita con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020, fatta salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

Richiamata la propria deliberazione n. 16 del 27/02/2022, con cui, in sede di fissazione delle scadenze e dei criteri per la determinazione del tributo per l'anno 2023, è stata prevista una bollettazione a conguaglio per il 20 febbraio 2024 per consentire di attenuare gli effetti dovuti alle variazioni ed oscillazioni nel corso dell'anno dovute alle modifiche delle superfici tassabili, del numero e alla tipologia degli utenti TARI;

Dato atto che, in materia di agevolazioni tariffarie alle utenze domestiche di cui al comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il regolamento comunale (art. 51) rinvia ad un successivo atto di Giunta Comunale l'individuazione dei criteri per l'applicazione delle agevolazioni, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili;

Preso atto che:

- l'art. 57-bis, comma 2 della Legge di conversione del D.L. 124/2019 (Legge 19 dicembre

2019, n. 157) ha introdotto la seguente disposizione a carico di ARERA: *"Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integratodei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge";*

- il d.P.C.M. richiamato non è stato ad oggi adottato per cui ARERA non ha definito le modalità attuative dell'agevolazione tariffaria TARI;

Ritenuto, nell'attesa del provvedimento normativo di cui sopra, dare mandato alla Giunta Comunale di prevedere, in sede di individuazione dei criteri di cui all'art. 51 del Regolamento IUC-TARI per le agevolazioni tariffarie TARI 2023 per le utenze domestiche, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, l'erogazione di un contributo ai nuclei familiari che si trovino in condizione di disagio economico graduandolo in base agli indicatori ISEE previsti da ARERA per i bonus sociali per l'anno 2023, purché i beneficiari siano in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti delle annualità arretrate;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"), convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare:

- il comma 15, in base al quale *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*

- il comma 15-ter in base al quale *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. [..]";*

Preso atto che con proprie deliberazioni n. 85 e n. 90, assunte in data 27/12/2022, sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e il Bilancio di previsione per il periodo 2023-2025;

Considerato che nell'odierna seduta consiliare è all'ordine del giorno l'approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022;

Visto l'articolo 3, comma 5-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, e successivamente modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in base al quale *"In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

Considerato che nel Bilancio di previsione 2023/2025, per l'annualità 2023, risulta già un gettito TARI pari al limite di entrate tariffario previsto dal PEF per l'annualità 2023 per euro 5.810.180,00 (al netto delle detrazioni di cui al punto 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 e delle riduzioni regolamentari);

Dato atto, pertanto, che non si renderà necessario procedere ad alcuna variazione di bilancio per l'approvazione del presente provvedimento;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Dato atto che sulla presente proposta di delibera saranno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del TUEL, nonché il parere favorevole del Collegio dei revisori, rilasciato ai sensi dell'art. 239, lett. b) del TUEL;

Vista la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai

sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL, per consentire l'approvazione delle tariffe TARI entro il termine di legge al fine di darne efficacia dal 1° gennaio 2023;

Visti:

- lo Statuto comunale;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 - la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- per tutto quanto illustrato,

DELIBERA

1. di approvare le premesse, come sopra esposte, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto che il costo del servizio di gestione dei rifiuti a carico del Comune di Quarrata per l'annualità 2023 da coprire con la tariffa, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, è complessivamente di euro 5.810.180,00, come risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022/2025 approvato con deliberazione di ATO Toscana Centro in data 23 maggio 2022 e di cui il Consiglio Comunale di Quarrata ha preso atto con propria deliberazione n. 35 del 31 maggio 2022 (Allegato **1**);
3. di approvare i coefficienti Ka e Kb, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo TARI per l'anno 2023 per le Utenze Domestiche (UD), nella misura indicata di cui all'Allegato **2** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare i coefficienti Kc e Kd, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo TARI per l'anno 2023 per le Utenze Non Domestiche (UND), nella misura applicata indicata di cui all'Allegato **3** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, la percentuale di ripartizione del prelievo complessivo della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 fra Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche, rispettivamente del 62% e del 38%;
6. di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, per ogni categoria di Utente Domestica e Utente Non Domestica, così come indicate in dettaglio nei prospetti di cui agli Allegati **4** e **5**, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
7. di dare atto che le tariffe TARI così approvate hanno efficacia dal 1° gennaio 2023 e saranno utilizzate dal gestore del servizio Alia Servizi Ambientali S.p.A. per il calcolo del conguaglio TARI in occasione del saldo annuale;
8. di dare atto che il Tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), di spettanza della Provincia, è pari al 5%;
9. di dare atto che l'importo del gettito previsto a titolo di TARI per euro 5.810.180,00 trova giusta allocazione nel Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023, al capitolo di entrata 103, E. 1.101.0151 "TASSA SUI RIFIUTI (TARI), ART. 1, COMMA 639, Legge 147 del 2013 (DAL 2020)";
10. di dare mandato alla Giunta Comunale di prevedere, in sede di individuazione dei criteri di cui all'art. 51 del Regolamento IUC-TARI per le agevolazioni tariffarie TARI 2023 per le utenze domestiche, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, l'erogazione di un contributo ai nuclei familiari che si trovino in condizione di disagio economico graduandolo in base agli indicatori ISEE previsti da ARERA per i bonus sociali per l'anno 2023, purché i beneficiari siano in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti delle annualità arretrate;
11. di dare mandato all'ufficio competente di pubblicare la presente deliberazione sul portale del Federalismo fiscale ai fini della pubblicità ed efficacia nel rispetto dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente, nonché di trasmettere copia della presente deliberazione al Gestore del servizio ALIA Servizi Ambientali S.p.a. per gli adempimenti conseguenti;
12. di dichiarare, infine, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'approvazione delle tariffe TARI entro il termine di legge al fine di darne efficacia dal 1° gennaio 2023.

Allegato 2 – Coefficienti Ka e Kb applicati alle utenze domestiche per la graduazione della Tariffa 2023 per la gestione dei rifiuti in relazione al numero dei componenti (da d.P.R. 158/99)

N. COMPONENTI	Coefficiente Parte Fissa (Comuni con popolazione > 5.000 abitanti)	Coefficiente Parte variabile (Kb)		
	<i>Ka*</i>	<i>Kb min.*</i>	<i>Kb max*</i>	<i>Kb applicato</i>
1	0,86	0,6	1	0,80
2	0,94	1,4	1,8	1,60
3	1,02	1,8	2,3	2,05
4	1,10	2,2	3	2,60
5	1,17	2,9	3,6	3,25
6 o più	1,23	3,4	4,1	3,75

*Coefficienti definiti dal d.P.R. 158/99 per l'attribuzione della parte fissa (Ka) e della parte variabile (Kb) della tariffa. Il coefficiente Ka si riferisce alla tabella relativa ai Comuni con più di 5.000 abitanti nelle regioni centrali del Paese ed è definito dalla legge in misura fissa. Per ciò che riguarda il coefficiente Kb, sono riportati i valori minimi e massimi indicati dal d.P.R. e il valore applicato nel calcolo della tariffa

Allegato 3 – Coefficienti Kc e Kd applicati alle utenze non domestiche ai fini della determinazione delle misure della Tariffa 2023 per la gestione dei rifiuti di ciascuna categoria (da d.P.R. 158/99)

		Coefficiente Parte fissa			Coefficiente Parte Variabile		
Categorie d.P.R. 158/99		<i>Kc min*</i>	<i>Kc max*</i>	<i>Kc applicato</i>	<i>Kd min*</i>	<i>Kd max*</i>	<i>Kd applicato</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	0,43	3,98	5,65	3,98
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46	0,39	3,60	4,25	3,60
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	0,52	4,00	4,80	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	0,81	6,78	7,45	7,45
5	Stabilimenti balneari	0,45	0,67	0,45	4,11	6,18	4,11
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	0,56	3,02	5,12	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59	1,59	9,95	14,67	14,67
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	1,19	7,80	10,98	10,98
9	Case di cura e riposo	0,89	1,47	0,89	8,21	13,55	8,21
10	Ospedali	0,82	1,70	0,82	7,55	15,67	7,55
11	Uffici e agenzie	0,97	1,47	1,47	8,90	13,55	13,55
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,51	0,86	0,86	4,68	7,89	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22	1,22	8,45	11,26	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44	1,44	8,85	13,21	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86	0,86	6,66	7,90	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59	1,08	9,90	14,63	9,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12	1,12	9,00	10,32	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99	0,77	6,80	9,10	7,06
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26	0,87	8,02	11,58	8,02
20	Attività industriali con	0,32	0,89	0,89	2,93	8,20	8,20

	capannoni di produzione						
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	0,78	4,00	8,10	7,19
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	3,25	29,93	90,55	29,93
23	Mense, birrerie, burgerie	2,67	4,33	2,67	24,60	39,80	24,60
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04	2,45	22,55	64,77	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34	2,04	13,72	21,55	18,81
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	1,49	13,70	21,50	13,70
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	4,23	38,90	98,96	38,90
28	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	1,47	13,51	18,20	13,51
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,48	6,58	3,48	32,00	60,50	32,00
30	Discoteche, night club	0,74	1,83	1,83	6,80	16,83	16,83

*Coefficienti definiti dal d.P.R. 158/99 per l'attribuzione della parte fissa (Kc) e della parte variabile (Kd) della tariffa. Per i coefficiente Kc e Kd sono riportati i valori minimi e massimi indicati dal d.P.R. e il valore applicato nel calcolo della tariffa

Allegato 4 – Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani di Quarrata per l'anno 2023 – Utenze domestiche (UD)

N. COMPONENTI	Descrizione	Tariffa Parte Fissa (€/Mq)*	Tariffa Parte Variabile*
1	Utenze domestiche condotte da nucleo familiare di una persona	0,67961409	100,77374577
2	Utenze domestiche condotte da nucleo familiare di due persone	0,74283400	201,54749155
3	Utenze domestiche condotte da nucleo familiare di tre persone	0,80605392	258,23272355
4	Utenze domestiche condotte da nucleo familiare di quattro persone	0,86927383	327,51467377
5	Utenze domestiche condotte da nucleo familiare di cinque persone	0,92459126	409,39334221
6 o più	Utenze domestiche condotte da nucleo familiare di sei o più persone	0,97200620	472,37693332

*Le tariffe sono espresse al netto del tributo provinciale TEFA (pari al 5%)

Allegato 5 – Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani di Quarrata per l'anno 2023 – Utenze non domestiche (UND)

Categoria	Descrizione	Tariffa Parte fissa (€/mq)*	Tariffa Parte Variabile (€/mq)*
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,82332022	1,86351635
2	Cinematografi e teatri	0,74673229	1,68559268
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,99564306	2,24745690
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	1,55090553	3,48824040
5	Stabilimenti balneari	0,86161418	1,92438497
6	Esposizioni, autosaloni	1,07223099	2,39728736
7	Alberghi con ristorante	3,04437012	6,86879016
8	Alberghi senza ristorante	2,27849084	5,14105766
9	Case di cura e riposo	1,70408139	3,84408774
10	Ospedali	1,57005251	3,53506242
11	Uffici, agenzie	2,81460634	6,34438355
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,64664044	3,69425728
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,33593179	5,27215932
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,75716539	6,18518868
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,64664044	3,69893948
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,06787404	4,63537986
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,14446197	4,83203234
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,47431760	3,30563453
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,66578742	3,75512591
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,70408139	3,83940554
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,49346459	3,36650315
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,22276911	14,01383022
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,11224416	11,51821662
24	Bar, caffè, pasticceria	4,69101056	10,55836524
25	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,90598430	8,80722174
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,85290030	6,41461657
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,09917333	18,21376531
28	Ipermercati di generi misti	2,81460634	6,32565474
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,66314969	14,98304601
30	Discoteche, night club	3,50389768	7,88014576

* Le tariffe sono espresse al netto del tributo provinciale TEFA (pari al 5%)



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 del 27-04-2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023 (CODICE DUP 5.1.1.)

In continuazione di seduta, alla presenza dei consiglieri:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
ROMITI GABRIELE	Presente	GUIDOTTI ANTONIO	Presente
MAZZANTI MARCO	Presente	GORI IRENE	Presente
GIACOMELLI GABRIELE	Presente	CANIGIANI ENNIO	Presente
LEPORATTI VITTORIO	Presente	SANTINI PATRIZIO	Presente
COPPOLA TOMMASO	Presente	NIGI STEFANO	Presente
LEKA BRUNO	Presente	NOCI GIANCARLO	Presente
MALENTACCHI GIOVANNI	Presente		
FABBRI ELENA	Presente		
MARINI VALENTINA	Presente		
SANTORO LAURA	Presente		
MICHELOZZI MARINO	Presente		

Alla presenza degli Assessori:

Cognome e Nome	Presente/Assente
MEARELLI PATRIZIO	Presente
SCARNATO TOMMASO	Presente
TURETTI ANNAMARIA	Presente
MICHELACCI MARIAVITTORIA	Presente
NICCOLAI SIMONE	Assente

Punto 3 all'ordine del giorno

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, considerato che la proposta è passata al vaglio dell'apposita commissione regolamentare in data 20.01.2023 invita il relatore, l'assessore Scarnato, ad illustrarne il contenuto.

Il Presidente si allontana temporaneamente. Assume la presidenza il Vice Presidente.

TERMINATA la relazione il Presidente apre la discussione.

Intervengono i consiglieri Gori – rientra il Presidente – Marini, Noci, Michelozzi.

Replica il Sindaco.

Nessun intervenendo il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale e chiede l'espressione delle dichiarazioni di voto:

Fratelli d'Italia, Gori: Contrario

Partito Democratico, Giacomelli: Favorevole.

Siamo Quarrata, Guidotti: Favorevole.

Riformisti per Romiti, Michelozzi: Favorevole.

Nessuno altro esplicitando dichiarazioni di voto, il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

VISTO l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze:

Voti favorevoli: 12 (Mazzanti, Romiti, Giacomelli, Leporatti, Coppola, Leka, Malentacchi, Fabbri, Marini, Santoro, Guidotti, Michelozzi).

Voti contrari: 5 (Nigi, Noci, Gori, Canigiani, Santini).

Voti astenuti: 0

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

DI DICHIARARE, con separata, unanime e conforme votazione, resa nelle forme di legge l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la motivazione di cui alla proposta stessa.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Presidente del Consiglio Comunale

MARCO MAZZANTI

Il Segretario Comunale

LUIGI GUERRERA

L'Assessore alle Risorse economiche e finanziarie **propone** al Consiglio comunale l'approvazione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato il seguente quadro normativo:

- il vigente comma 27 dell'articolo 14 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale: *"sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:[...] f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi"*;
- l'articolo 149 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;
- l'articolo 42, comma 2, del TUEL, il quale dispone: *"Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*;
- l'articolo 52, comma 1, del Decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 che, in particolare, dispone: *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;

Considerato, in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali:

- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"...A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;
- con l'articolo 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'annofinanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, è stato disposto che, *"in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, ... il differimento del ... termine di previsione per il 2023 ... al 30 aprile 2023"*, precedentemente fissato al 31 marzo 2023 in forza del decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022;
- l'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 che, integrando l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;

Considerato, in materia di disciplina della tassa sui rifiuti:

- l'articolo 1, commi da 641 a 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia

di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della L. 147/2013 i quali prevedono che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo in oggetto;

- l'articolo 1, comma 683, della citata L. 147/2013 che dispone: *"Il consiglio comunale deve approvare, ... le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

- che nell'ambito di riferimento del Comune di Quarrata è istituita, ai sensi della Legge della Regione Toscana n. 69/2011, l'Autorità ATO Toscana Centro, che opera in qualità di Ente territorialmente competente in materia di gestione dei rifiuti, a cui è attribuita, fra le altre, la competenza ad approvare i piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

- il Regolamento comunale per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con particolare riferimento alla componente TARI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 30/2014, da ultimo modificato con propria deliberazione n. 79 del 27/12/2022;

Considerato, altresì, che:

- l'art. 1, comma 691 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tassa sui rifiuti (TARI) ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- ALIA Servizi Ambientali S.p.A. (ridenominazione di Quadrifoglio Spa in cui sono state incorporate nel 2017 le società Publiambiente SpA, ASM Prato SpA e CIS Srl) è il concessionario affidatario del servizio del ciclo integrato dei rifiuti per ATO Toscana Centro ed effettua le attività di back office di gestione tariffe e rapporto con gli utenti per conto del Comune di Quarrata, in ragione del servizio accessorio n. 18 (CARC) al Contratto generale di servizio sottoscritto con ATO Toscana Centro in data 31/08/2017;

- ALIA S.A. S.p.A. è subentrata, dal 1° gennaio 2017, in esecuzione della citata fusione, a CIS S.r.l., soggetto legittimato alla gestione del servizio CARC per conto del Comune di Quarrata per le precedenti forme di prelievo della tassa sui rifiuti (TIA-1, TARES/TARI);

Preso atto, in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- del combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata L. n. 147/2013 e del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, contenenti, rispettivamente, la disciplina della determinazione delle tariffe TARI e del piano economico finanziario e il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

- dell'articolo 1, comma 527 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono state attribuite alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione ed controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;

- delle seguenti deliberazioni e determinazioni emanate da ARERA:

a. Delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto: *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021"*;

b. Delibera n. 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020, avente ad oggetto: *"Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021"*;

c. Delibera n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, avente ad oggetto *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;

d. Determinazione n. 02/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 avente ad oggetto *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del Servizio integrato dei Rifiuti approvata con Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*, con cui sono stati forniti chiarimenti applicativi anche in merito alle poste che devono essere detratte dal totale dei costi del piano economico finanziario, fra cui:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge n. 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, dovendosi intendere per tali soltanto quelle relative alle omesse denunce di competenza dell'anno (n-2) rispetto all'anno (n) di approvazione delle tariffe;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Considerato, in merito al Piano economico finanziario (PEF) del periodo 2022/2025, che:

- ATO Toscana Centro ha approvato, con giusta deliberazione assembleare del 23 maggio 2022, il PEF 2022-2025 relativamente al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani di ambito;

- con propria Deliberazione n. 35 del 31 maggio 2022, il Consiglio comunale ha preso atto del citato PEF 2022/2025 di ATO, contenente, fra gli altri, anche il costo del servizio per l'annualità 2023 (Allegato 1);

Preso atto che il PEF TARI 2022/2025 è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'articolo 8 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, per cui il primo anno di aggiornamento sarà l'annualità 2024;

Considerato che, con riferimento alla struttura tariffaria dei rifiuti,:

- le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, o dall'Ente territorialmente competente EGATO laddove operativo, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio secondo il principio di cui all'art. 1, comma 654, L. 147/2013;

- il Piano economico finanziario (PEF) individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze;

- per l'individuazione della ripartizione del prelievo tariffario tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in assenza sul territorio comunale di una modalità di conferimento dei rifiuti che consenta una misurazione puntuale dell'apporto delle utenze non domestiche separatamente da quello delle utenze domestiche e di una analisi merceologica dei rifiuti conferiti distinta per macrocategoria di utenza, occorre tener conto: a) della numerosità delle utenze ripartita fra le due macro-categorie domestiche e non domestiche; b) della modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade sul territorio comunale; c) della superficie tassabile ai fini TARI delle diverse utenze; d) della produzione potenziale di rifiuti stimata applicando i coefficienti presuntivi Ka, Kb, Kc e Kd, di cui alle tabelle 1a, 2, 3a e 4a dell'Allegato 1 al d.P.R. 158 del 1999;

- nella determinazione delle tariffe, deve essere garantito il rispetto del principio di cui al combinato disposto dell'articolo 7, comma 1 del d.P.R. 158/1999 e del comma 658 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, per cui deve essere prevista un'agevolazione tariffaria della parte variabile per le utenze domestiche, collettivamente o singolarmente, per la raccolta differenziata;

Preso atto:

- della struttura binomia della tariffa sui rifiuti (quota fissa - TF -, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e quota variabile - TV -, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti) e della suddivisione in due macro-categorie tariffarie (utenze domestiche - UD - ed utenze non domestiche - UND -), per cui, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, occorre procedere alla suddivisione del costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;

- che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al piano finanziario ed all'applicazione del tributo sui rifiuti, tenuto conto delle riduzioni previste dal regolamento comunale;

Considerato:

- che il costo complessivo a carico del Comune di Quarrata per il servizio integrato dei rifiuti urbani risultante dal PEF 2022/2025, con riferimento all'annualità 2023, ammonta ad euro 5.827.762,00;

- che dal totale dei costi del PEF, ai fini del calcolo delle tariffe ai sensi dell'articolo 1 comma 1.4. della Determinazione ARERA n. 2/2020, devono essere detratti il contributo MIUR per le

istituzioni scolastiche statali ex art. 33- bis del decreto-legge n. 248 del 2007, le entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione (extra gettito) e le entrate da procedure sanzionatorie;

Preso atto che per l'annualità 2023 è possibile detrarre il contributo MIUR per complessivi euro 17.582,00 di cui euro 4.798,00 , per la parte fissa della tariffa, ed euro 12.784,00 , per la parte variabile;

Tenuto conto, pertanto, che al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 il costo del PEF TARI per l'annualità 2023 che deve essere coperto con l'entrata tariffaria è pari ad euro 5.810.180,00 di cui: per euro 3.994.666,00, imputabile alle componenti di costo variabile - TV - (pari al 68,75% del totale) e per euro 1.815.514,00 imputabile alle componenti di costo fisso - TF - (pari al 31,25% del totale);

Dato atto che l'attuale modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade sul territorio comunale è omnicomprensiva per le utenze domestiche e non domestiche, per cui non risultano attivati sistemi di raccolta diversificati fra le due macrocategorie di utenze;

Ritenuto, per quanto concerne i coefficienti K (Ka, Kb, Kc e Kd) di cui al d.P.R. 158/99, non risultando intervenuti elementi, fatti e modifiche del servizio tali da incidere sui valori applicati per l'anno precedente, di adottare e confermare per l'anno 2023 i coefficienti K relativi alle singole categorie di utenza già applicati per l'annualità 2022, come da tabelle di cui agli allegati **2** e **3** del presente provvedimento, di cui che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre di adottare, per l'anno 2023, in assenza di un sistema puntuale di pesatura dei conferimenti dei rifiuti urbani e alla luce della applicazione del nuovo quadro normativo in materia ambientale caratterizzato dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 (in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852) al D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente), una percentuale di ripartizione del carico tariffario per la copertura integrale dei costi per il 62% a carico delle Utenze Domestiche (UD) e per il 38% a carico delle Utenze Non Domestiche (UND);

Preso atto:

- dell'elaborazione del gettito potenziale massimo determinabile con le odierne tariffe TARI per l'anno 2023 effettuata con i software in dotazione al Gestore del servizio ALIA Servizio Ambientali Spa e trasmesso agli uffici in data 02/03/2023;

- che la suddetta elaborazione risulta essere stata effettuata sulla base dei dati e delle informazioni risultanti dalla banca dati del Gestore al 1° gennaio 2023;

- che il gettito previsto è stato calcolato applicando le odierne tariffe alle superfici tassabili e a gli elementi rilevanti per il calcolo di ciascuna categoria di utenza a tale data;

- che nella determinazione del gettito è stato tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste per legge e dal vigente Regolamento TARI comunali fra cui quella a favore delle utenze domestiche (UD) che praticano la raccolta differenziata, anche mediante conferimenti diretti presso i centri di raccolta;

Visto lo schema delle tariffe TARI per l'anno 2023, distinte per Utenze Domestiche e Non Domestiche, elaborato sulla base dei dati del PEF 2022-2025, annualità 2023, come da Allegati **4** e **5** della presente deliberazione di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ricordato che, in materia di TARI, l'articolo 1, comma 666 della legge n. 147 del 2013 ha confermato l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e che sulle tariffe così determinate sarà applicato il tributo provinciale di cui sopra nella misura del 5% stabilita con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020, fatta salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

Richiamata la propria deliberazione n. 16 del 27/02/2022, con cui, in sede di fissazione delle scadenze e dei criteri per la determinazione del tributo per l'anno 2023, è stata prevista una bollettazione a conguaglio per il 20 febbraio 2024 per consentire di attenuare gli effetti dovuti alle variazioni ed oscillazioni nel corso dell'anno dovute alle modifiche delle superfici tassabili, del numero e alla tipologia degli utenti TARI;

Dato atto che, in materia di agevolazioni tariffarie alle utenze domestiche di cui al comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il regolamento comunale (art. 51) rinvia ad un successivo atto di Giunta Comunale l'individuazione dei criteri per l'applicazione delle agevolazioni, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili;

Preso atto che:

- l'art. 57-bis, comma 2 della Legge di conversione del D.L. 124/2019 (Legge 19 dicembre

2019, n. 157) ha introdotto la seguente disposizione a carico di ARERA: *"Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integratodei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge";*

- il d.P.C.M. richiamato non è stato ad oggi adottato per cui ARERA non ha definito le modalità attuative dell'agevolazione tariffaria TARI;

Ritenuto, nell'attesa del provvedimento normativo di cui sopra, dare mandato alla Giunta Comunale di prevedere, in sede di individuazione dei criteri di cui all'art. 51 del Regolamento IUC-TARI per le agevolazioni tariffarie TARI 2023 per le utenze domestiche, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, l'erogazione di un contributo ai nuclei familiari che si trovino in condizione di disagio economico graduandolo in base agli indicatori ISEE previsti da ARERA per i bonus sociali per l'anno 2023, purché i beneficiari siano in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti delle annualità arretrate;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"), convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare:

- il comma 15, in base al quale *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*

- il comma 15-ter in base al quale *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. [..]";*

Preso atto che con proprie deliberazioni n. 85 e n. 90, assunte in data 27/12/2022, sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e il Bilancio di previsione per il periodo 2023-2025;

Considerato che nell'odierna seduta consiliare è all'ordine del giorno l'approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022;

Visto l'articolo 3, comma 5-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, e successivamente modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in base al quale *"In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

Considerato che nel Bilancio di previsione 2023/2025, per l'annualità 2023, risulta già un gettito TARI pari al limite di entrate tariffario previsto dal PEF per l'annualità 2023 per euro 5.810.180,00 (al netto delle detrazioni di cui al punto 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 e delle riduzioni regolamentari);

Dato atto, pertanto, che non si renderà necessario procedere ad alcuna variazione di bilancio per l'approvazione del presente provvedimento;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Dato atto che sulla presente proposta di delibera saranno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del TUEL, nonchè il parere favorevole del Collegio dei revisori, rilasciato ai sensi dell'art. 239, lett. b) del TUEL;

Vista la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai

sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL, per consentire l'approvazione delle tariffe TARI entro il termine di legge al fine di darne efficacia dal 1° gennaio 2023;

Visti:

- lo Statuto comunale;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 - la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- per tutto quanto illustrato,

DELIBERA

1. di approvare le premesse, come sopra esposte, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto che il costo del servizio di gestione dei rifiuti a carico del Comune di Quarrata per l'annualità 2023 da coprire con la tariffa, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, è complessivamente di euro 5.810.180,00, come risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022/2025 approvato con deliberazione di ATO Toscana Centro in data 23 maggio 2022 e di cui il Consiglio Comunale di Quarrata ha preso atto con propria deliberazione n. 35 del 31 maggio 2022 (Allegato **1**);
3. di approvare i coefficienti Ka e Kb, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo TARI per l'anno 2023 per le Utenze Domestiche (UD), nella misura indicata di cui all'Allegato **2** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare i coefficienti Kc e Kd, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo TARI per l'anno 2023 per le Utenze Non Domestiche (UND), nella misura applicata indicata di cui all'Allegato **3** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, la percentuale di ripartizione del prelievo complessivo della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 fra Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche, rispettivamente del 62% e del 38%;
6. di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, per ogni categoria di Utente Domestica e Utente Non Domestica, così come indicate in dettaglio nei prospetti di cui agli Allegati **4** e **5**, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
7. di dare atto che le tariffe TARI così approvate hanno efficacia dal 1° gennaio 2023 e saranno utilizzate dal gestore del servizio Alia Servizi Ambientali S.p.A. per il calcolo del conguaglio TARI in occasione del saldo annuale;
8. di dare atto che il Tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), di spettanza della Provincia, è pari al 5%;
9. di dare atto che l'importo del gettito previsto a titolo di TARI per euro 5.810.180,00 trova giusta allocazione nel Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023, al capitolo di entrata 103, E. 1.101.0151 "TASSA SUI RIFIUTI (TARI), ART. 1, COMMA 639, Legge 147 del 2013 (DAL 2020)";
10. di dare mandato alla Giunta Comunale di prevedere, in sede di individuazione dei criteri di cui all'art. 51 del Regolamento IUC-TARI per le agevolazioni tariffarie TARI 2023 per le utenze domestiche, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, l'erogazione di un contributo ai nuclei familiari che si trovino in condizione di disagio economico graduandolo in base agli indicatori ISEE previsti da ARERA per i bonus sociali per l'anno 2023, purché i beneficiari siano in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti delle annualità arretrate;
11. di dare mandato all'ufficio competente di pubblicare la presente deliberazione sul portale del Federalismo fiscale ai fini della pubblicità ed efficacia nel rispetto dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente, nonché di trasmettere copia della presente deliberazione al Gestore del servizio ALIA Servizi Ambientali S.p.a. per gli adempimenti conseguenti;
12. di dichiarare, infine, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'approvazione delle tariffe TARI entro il termine di legge al fine di darne efficacia dal 1° gennaio 2023.

Allegato 2 – Coefficienti Ka e Kb applicati alle utenze domestiche per la graduazione della Tariffa 2023 per la gestione dei rifiuti in relazione al numero dei componenti (da d.P.R. 158/99)

N. COMPONENTI	Coefficiente Parte Fissa (Comuni con popolazione > 5.000 abitanti)	Coefficiente Parte variabile (Kb)		
	<i>Ka*</i>	<i>Kb min.*</i>	<i>Kb max*</i>	<i>Kb applicato</i>
1	0,86	0,6	1	0,80
2	0,94	1,4	1,8	1,60
3	1,02	1,8	2,3	2,05
4	1,10	2,2	3	2,60
5	1,17	2,9	3,6	3,25
6 o più	1,23	3,4	4,1	3,75

*Coefficienti definiti dal d.P.R. 158/99 per l'attribuzione della parte fissa (Ka) e della parte variabile (Kb) della tariffa. Il coefficiente Ka si riferisce alla tabella relativa ai Comuni con più di 5.000 abitanti nelle regioni centrali del Paese ed è definito dalla legge in misura fissa. Per ciò che riguarda il coefficiente Kb, sono riportati i valori minimi e massimi indicati dal d.P.R. e il valore applicato nel calcolo della tariffa

Allegato 3 – Coefficienti Kc e Kd applicati alle utenze non domestiche ai fini della determinazione delle misure della Tariffa 2023 per la gestione dei rifiuti di ciascuna categoria (da d.P.R. 158/99)

		Coefficiente Parte fissa			Coefficiente Parte Variabile		
Categorie d.P.R. 158/99		<i>Kc min*</i>	<i>Kc max*</i>	<i>Kc applicato</i>	<i>Kd min*</i>	<i>Kd max*</i>	<i>Kd applicato</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	0,43	3,98	5,65	3,98
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46	0,39	3,60	4,25	3,60
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	0,52	4,00	4,80	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	0,81	6,78	7,45	7,45
5	Stabilimenti balneari	0,45	0,67	0,45	4,11	6,18	4,11
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	0,56	3,02	5,12	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59	1,59	9,95	14,67	14,67
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	1,19	7,80	10,98	10,98
9	Case di cura e riposo	0,89	1,47	0,89	8,21	13,55	8,21
10	Ospedali	0,82	1,70	0,82	7,55	15,67	7,55
11	Uffici e agenzie	0,97	1,47	1,47	8,90	13,55	13,55
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,51	0,86	0,86	4,68	7,89	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22	1,22	8,45	11,26	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44	1,44	8,85	13,21	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86	0,86	6,66	7,90	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59	1,08	9,90	14,63	9,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12	1,12	9,00	10,32	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99	0,77	6,80	9,10	7,06
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26	0,87	8,02	11,58	8,02
20	Attività industriali con	0,32	0,89	0,89	2,93	8,20	8,20

	capannoni di produzione						
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	0,78	4,00	8,10	7,19
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	3,25	29,93	90,55	29,93
23	Mense, birrerie, burgerie	2,67	4,33	2,67	24,60	39,80	24,60
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04	2,45	22,55	64,77	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34	2,04	13,72	21,55	18,81
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	1,49	13,70	21,50	13,70
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	4,23	38,90	98,96	38,90
28	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	1,47	13,51	18,20	13,51
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,48	6,58	3,48	32,00	60,50	32,00
30	Discoteche, night club	0,74	1,83	1,83	6,80	16,83	16,83

*Coefficienti definiti dal d.P.R. 158/99 per l'attribuzione della parte fissa (Kc) e della parte variabile (Kd) della tariffa. Per i coefficiente Kc e Kd sono riportati i valori minimi e massimi indicati dal d.P.R. e il valore applicato nel calcolo della tariffa

Allegato 4 – Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani di Quarrata per l'anno 2023 – Utenze domestiche (UD)

N. COMPONENTI	Descrizione	Tariffa Parte Fissa (€/Mq)*	Tariffa Parte Variabile*
1	Utenze domestiche condotte da nucleo familiare di una persona	0,67961409	100,77374577
2	Utenze domestiche condotte da nucleo familiare di due persone	0,74283400	201,54749155
3	Utenze domestiche condotte da nucleo familiare di tre persone	0,80605392	258,23272355
4	Utenze domestiche condotte da nucleo familiare di quattro persone	0,86927383	327,51467377
5	Utenze domestiche condotte da nucleo familiare di cinque persone	0,92459126	409,39334221
6 o più	Utenze domestiche condotte da nucleo familiare di sei o più persone	0,97200620	472,37693332

*Le tariffe sono espresse al netto del tributo provinciale TEFA (pari al 5%)

Allegato 5 – Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani di Quarrata per l'anno 2023 – Utenze non domestiche (UND)

Categoria	Descrizione	Tariffa Parte fissa (€/mq)*	Tariffa Parte Variabile (€/mq)*
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,82332022	1,86351635
2	Cinematografi e teatri	0,74673229	1,68559268
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,99564306	2,24745690
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	1,55090553	3,48824040
5	Stabilimenti balneari	0,86161418	1,92438497
6	Esposizioni, autosaloni	1,07223099	2,39728736
7	Alberghi con ristorante	3,04437012	6,86879016
8	Alberghi senza ristorante	2,27849084	5,14105766
9	Case di cura e riposo	1,70408139	3,84408774
10	Ospedali	1,57005251	3,53506242
11	Uffici, agenzie	2,81460634	6,34438355
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,64664044	3,69425728
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,33593179	5,27215932
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,75716539	6,18518868
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,64664044	3,69893948
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,06787404	4,63537986
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,14446197	4,83203234
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,47431760	3,30563453
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,66578742	3,75512591
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,70408139	3,83940554
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,49346459	3,36650315
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,22276911	14,01383022
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,11224416	11,51821662
24	Bar, caffè, pasticceria	4,69101056	10,55836524
25	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,90598430	8,80722174
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,85290030	6,41461657
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,09917333	18,21376531
28	Ipermercati di generi misti	2,81460634	6,32565474
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,66314969	14,98304601
30	Discoteche, night club	3,50389768	7,88014576

* Le tariffe sono espresse al netto del tributo provinciale TEFA (pari al 5%)